



# ROYAL GROUP

## Your energy partner

### CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS PER IL MERCATO LIBERO

Il presente documento contiene condizioni generali di contratto che regolano la Fornitura di gas naturale e/o energia elettrica e costituisce parte integrante del contratto di Fornitura. Si intende compresa nella Fornitura, e già retribuita con il prezzo più oltre definito, l'attività di trasporto del gas e/o energia elettrica attraverso le reti nazionali e locali effettuata dai relativi esercenti. Le presenti condizioni contrattuali sono conformi alle deliberazioni dell'AEEG; ove in contrasto, si rendono applicabili automaticamente dette deliberazioni in quanto inderogabili. Per quanto non espressamente previsto sono applicabili le disposizioni di legge e gli usi vigenti. È diritto del Cliente ricevere copia scritta gratuita del presente documento prima della stipulazione del contratto e/o all'atto di ogni rinnovo del medesimo, salvo in questo caso il solo addebito delle spese postali.

#### ART. 1 DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Ai fini del presente documento e del contratto di Fornitura di cui il medesimo fa parte integrante si applicano le seguenti definizioni: AEEG: Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; Anno Solare: è il periodo compreso tra il primo gennaio ed il trentuno dicembre di ogni anno; Anno Termico: è il periodo compreso tra il primo ottobre di ogni anno ed il trenta settembre dell'anno successivo; Autolettura: è la rilevazione da parte del Cliente, con conseguente comunicazione alla Società, dei dati espressi dal contatore del Gruppo di misura; Cliente: è il consumatore finale, persona fisica o soggetto giuridico, che richiede la Fornitura di gas naturale e/o energia elettrica per uso proprio, ed assume gli obblighi connessi al contratto; CCC: Codice di Condotta Commerciale ai sensi della Del. AEEG ARG/com 104/10 dell' 8 luglio 2010, pubblicato sul sito AEEG in data 12 luglio 2010; Consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta così come definito dal Codice del Consumo ai sensi del decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21; Distributore: è la società che gestisce il trasporto del gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti finali oppure la società che gestisce il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali. Sono di competenza e responsabilità del Distributore la sicurezza, la continuità e la qualità del servizio sulla rete locale, nel rispetto delle normative da chiunque emanate; Fornitura: l'attività di vendita del gas naturale e/o energia elettrica al Cliente finale mediante consegna al Gruppo di misura; Gruppo di misura: è la parte dell'impianto di alimentazione ubicato presso il Cliente che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e/o energia elettrica mediante un contatore e per il collegamento all'impianto interno del Cliente. Per il gas il Gruppo di misura comprende anche un eventuale correttore dei volumi misurati; Lettura: è la rilevazione dei dati espressi dal display del contatore situato nel Gruppo di misura; Misuratore accessibile: è il misuratore per cui l'accesso al segnante del misuratore ai fini della visualizzazione dei valori dei contatori è consentito senza necessità della presenza del Cliente; Misuratore non accessibile: è il misuratore per cui l'accesso al segnante del misuratore ai fini della visualizzazione dei valori dei contatori è consentito solo in presenza del Cliente o di altra persona da questi incaricata; Misuratore con accessibilità parziale: è il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore l'impresa di distribuzione può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei contatori in presenza di persona che consenta l'accesso del luogo dove il misuratore è installato; PdR: punto di riconsegna del gas naturale; POD: Point of Delivery, punto di riconsegna dell'energia elettrica; Potere Calorifico Superiore (PCS): è la quantità di calore prodotta dalla combustione completa, a pressione costante di 1,01325 bar, dell'unità di volume o di massa del gas, considerando i costituenti della miscela combustibile nelle condizioni standard (temperatura 15° C e pressione assoluta 1,01325 bar) e riportando i prodotti della combustione a queste stesse condizioni. L'acqua prodotta dalla combustione si suppone condensata; l'unità di misura è il Giga-Joule al metro cubo di gas secco in condizioni standard; Reclamo: è ogni comunicazione, anche verbale o telefonica purché seguita da comunicazione scritta, presentata presso uno sportello o ufficio della Società, o ad essa pervenuta anche via posta o tramite fax, con la quale il Cliente esprime una lamentela per quanto concerne la non rispondenza del servizio ottenuto a uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, ovvero dal contratto di Fornitura sottoscritto, o per quanto concerne altri aspetti del rapporto tra Società e Cliente; RQDG: Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 ai sensi della Del. AEEG ARG/gas 120/08 del 07 agosto 2008, pubblicata sul sito AEEG in data 08 agosto 2008 e s.m.e.i.; Società: è la società Gritti Gas s.r.l. con cui il Cliente stipula il contratto di Fornitura e che, avendo a ciò ottenuto l'autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e dall'AEEG, effettua il servizio di vendita del gas naturale ed energia elettrica, svolgendo altresì la correlata attività di approvvigionamento e Fornitura; Terna: è il Gestore della Rete di Trasporto Nazionale di energia elettrica; TIMG: Testo Integrato Morosità Gas ai sensi della Del. AEEG ARG/gas 99/11 del

21/07/2011 pubblicata sul sito [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it) in data 29 luglio 2011 e s.m.e.i.; TIMOE: Testo Integrato Morosità Elettrica ai sensi della Del. AEEG 258/2015/R/com del 29/05/2015 pubblicata sul sito [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it) in data 04 giugno 2015 e s.m.e.i.; TIQV: Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della Del. AEEG ARG/com 164/08 del 18 novembre 2008, pubblicata sul sito AEEG in data 20 novembre 2008 e s.m.e.i.; TIVG: Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane ai sensi della Del. AEEG ARG/gas 64/09 del 28 maggio 2009, pubblicata sul sito AEEG in data 04 giugno 2009 e s.m.e.i.; TIV: Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07. Del. AEEG 200/99 del 31 dicembre 1999. Del. AEEG 229/01 del 18 ottobre 2001, pubblicata in data 11 dicembre 2001. Del. AEEG 138/04 del 29 luglio 2004, pubblicata sul sito AEEG in data 29 luglio 2004. Del. AEEG 111/06 del 9 giugno 2006, pubblicata sul sito AEEG in data 13 giugno 2006. Del. AEEG 144/07 del 25 giugno 2007, pubblicata sul sito AEEG in data 26 giugno 2007. Del. AEEG 333/07 del 19 dicembre 2007, pubblicata sul sito AEEG in data 21 dicembre 2007. Del. AEEG 348/07 del 29 dicembre 2007, pubblicata sul sito AEEG in data 29 dicembre 2007. Del. AEEG ARG/elt 4/08 del 25 gennaio 2008, pubblicata sul sito AEEG in data 30 gennaio 2008. Del. AEEG ARG/gas 120/08 del 07 agosto 2008, pubblicata sul sito AEEG in data 08 agosto 2008. Del. AEEG ARG/Gas 159/08 del 06 novembre 2008, pubblicata sul sito AEEG in data 17 novembre 2008. Del. AEEG ARG/gas 99/11 del 21 luglio 2011, pubblicata sul sito AEEG in data 29 luglio 2011. Del. AEEG ARG/elt 199/11 del 29 dicembre 2011, pubblicata sul sito AEEG in data 31 dicembre 2011. Del. AEEG 353/2012/R/GAS del 3 agosto 2012, pubblicata sul sito AEEG in data 3 agosto 2012.

#### ART. 2 FORNITURA

La Fornitura del gas e/o energia elettrica da parte della Società avviene in corrispondenza del Gruppo di misura. La Società fornisce il gas e/o energia elettrica a chiunque ne faccia richiesta, nei limiti dell'estensione e delle potenzialità degli impianti del Distributore, alle condizioni di Fornitura oggetto del presente documento. La Fornitura avviene in seguito alla stipula del contratto di Fornitura di cui questo documento è parte sostanziale ed inscindibile integrante ed agli altri adempimenti ad esso connessi. Con il contratto di Fornitura il Cliente dichiara le condizioni di utilizzo del gas e/o energia elettrica, assumendosi ogni responsabilità per l'eventuale non veridicità delle dichiarazioni rese e di ogni documentazione prodotta, mentre la Società si assume gli impegni di Fornitura nel medesimo contratto specificati. Il Cliente si assume la responsabilità di aver titolo a richiedere la Fornitura del gas e/o energia elettrica presso l'immobile oggetto del contratto e che l'impianto interno sia conforme alle norme tecniche vigenti e dotato dei permessi e delle autorizzazioni richiesti dalla legge e/o dagli Enti pubblici. La Società potrà non attivare la Fornitura e/o richiedere la sospensione della stessa al Distributore in caso di inesistenza o venir meno delle predette condizioni a norma del Codice di Rete di Distribuzione (Del. AEEG ARG/elt 4/08 e Del. AEEG 138/04 e s.m.e.i.). Il contratto di Fornitura deve essere stipulato dall'utilizzatore effettivo del servizio.

#### ART. 3 COMPOSIZIONE ED USO DEL GAS

##### 3.1 Composizione del gas

Il gas somministrato è composto, in conformità alle norme vigenti, da una miscela di gas naturali rappresentati essenzialmente da metano o altri gas derivati con esso intercambiabili. Per motivi di sicurezza, il gas viene odorizzato dal Distributore.

##### 3.2 Usi consentiti

Il gas sarà consumato direttamente dal Cliente e non può essere utilizzato per usi e/o in luoghi diversi da quelli dichiarati nel contratto di Fornitura né può essere ceduto a terzi. Il Cliente non può utilizzare il gas in ambienti non conformi a quanto previsto dalle norme vigenti o in assenza delle autorizzazioni richieste per specifiche tipologie di impianti o utilizzazioni. Ogni modifica negli utilizzi del gas oggetto della Fornitura deve essere preventivamente comunicata alla Società in forma scritta che provvederà, sempre che ciò sia compatibile con gli utilizzi consentiti dalle presenti condizioni di Fornitura e previa informativa al Distributore e/o autorizzazione da questi concessa, ad aggiornare il contratto di Fornitura vigente od a stipulare un nuovo contratto. Nel caso in cui la comunicazione di variazione d'uso non sia stata eseguita e che l'effettivo

Royal Group Srl – Via Morazzone, 15/B - 22100 Como (CO) - P. Iva 11463661006  
Tel. 031 431 08 80 - Fax 031 468 69 98 – Capitale Sociale € 300.000,00 i. v.

[royal.group.srl@pec.it](mailto:royal.group.srl@pec.it) - [commerciale@royalpartner.it](mailto:commerciale@royalpartner.it) – [www.royalgroup srl.it](http://www.royalgroup srl.it)



# ROYAL GROUP

## Your energy partner

### CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS PER IL MERCATO LIBERO

utilizzo comporti una diversa applicazione di tariffe e/o imposte, dirette od indirette, la Società, ferma restando ogni responsabilità a carico del Cliente, avrà facoltà di applicare i corretti valori tariffari e/o fiscali a decorrere dal momento in cui la modifica sia stata realizzata, così come determinato anche sulla base di elementi presuntivi, salva in ogni caso la prova contraria. La Società non potrà essere in alcun caso ritenuta responsabile per incidenti occorsi al Cliente o a terzi a causa dell'uso improprio del gas, per negligenza o per mancata ottemperanza alle norme di sicurezza.

#### ART. 4 CONDIZIONI TECNICHE DI FORNITURA

##### 4.1 Consegna del gas

Il punto di consegna della Fornitura è il Gruppo di misura, il cui tipo, calibro ed ubicazione saranno definiti dal Distributore in relazione alla tipologia della Fornitura al momento dell'allacciamento. Il Cliente, quale custode del Gruppo di misura, ha la responsabilità della sua conservazione così come di ogni altro materiale per la Fornitura installato presso di lui. L'obbligo di custodia ricomprende il divieto di spostare, alterare, manomettere e/o occultare il Gruppo di misura così come il materiale installato. Il Cliente è quindi responsabile di eventuali alterazioni, manomissioni, modifiche e rotture, anche se dovute a fattori ambientali o ad atti di terzi, salvo a dimostrare di non aver potuto impedire il fatto. La Fornitura di gas sarà effettuata nel PdR alla pressione resa disponibile dal Distributore sulla rete di distribuzione, compatibilmente con le condizioni di esercizio dell'impianto di distribuzione. La Fornitura di energia elettrica sarà effettuata nel POD alla tensione resa disponibile dal Distributore sulla rete di distribuzione, compatibilmente con le condizioni di esercizio dell'impianto di distribuzione. La Società non potrà essere in nessun caso ritenuta responsabile in caso di diminuzione o limitazione della pressione e/o tensione di somministrazione riconducibile all'esercizio dell'impianto di distribuzione. Le Parti concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal Trasportatore su rete nazionale.

##### 4.2 Interruzione del servizio

La Società non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile in caso di limitazione o temporanea interruzione della Fornitura del gas e/o energia elettrica non solo per cause di forza maggiore (fra queste compresi scioperi ed eventi naturali), ma anche per ragioni di carattere tecnico come ad esempio, in via esemplificativa e non esaustiva, lavori da eseguire lungo le reti di distribuzione e/o motivi di sicurezza e/o esigenze di carattere tecnico. Secondo la normativa vigente gli interventi di manutenzione programmata che comportino limitazione o temporanea interruzione della Fornitura dovranno essere preannunciati al Cliente dal Distributore con un congruo preavviso.

#### ART. 5 MANDATI ENERGIA ELETTRICA

Per l'energia prelevata presso i siti oggetto del contratto, il Cliente, in relazione a quanto previsto dalle Del. AEEG 333/07 e 111/06 e s.m.e.i., conferisce mandato alla Società ai sensi dell'art. 1705 del Codice Civile per la stipula dei contratti per il trasporto, il dispacciamento, il bilanciamento e, se contemplato, lo scambio dell'energia prelevata, e per svolgere tutto quanto necessario per l'espletamento di tale mandato nei rapporti con Terna S.p.A. e con il Distributore restando a tal fine la Società fin d'ora autorizzata ad avvalersi, ai sensi dell' art. 1717 del Codice Civile (sostituto del mandatario) anche di altra società. In tal caso qualora l'Utente del trasporto e del dispacciamento risolvesse il contratto di trasporto per inadempimento della Società il contratto di fornitura di energia elettrica al Cliente continuerà ad essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall'articolo 5 della Del. AEEG ARG/elt 42/08, che saranno successivamente comunicati e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell'esercente la maggior tutela ovvero dell'esercente la salvaguardia. Il Cliente autorizza la Società, nell'espletamento del mandato di cui sopra, ad approvare eventuali clausole onerose ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile. La Società richiederà il rimborso dei corrispettivi e degli oneri da corrispondere a Terna S.p.A. e al Distributore per l'erogazione dei servizi compresi nel mandato, nonché il rimborso delle specifiche componenti e costi aggiuntivi e degli altri oneri a carico del Cliente che, in applicazione della normativa vigente, la Società sarà tenuta a corrispondere in relazione dell'erogazione degli stessi servizi. Poiché ai fini della stipula e del mantenimento del contratto di trasporto il Cliente è tenuto ad accettare il "Contratto per il servizio di connessione" predisposto dal Distributore e stante la necessità di un tempestivo esercizio del recesso nei confronti del fornitore uscente, il Cliente conferisce mandato alla Società per le attività di seguito specificate: a) affinché provveda alla sottoscrizione del predetto contratto per il servizio di connessione in nome e per conto del Cliente, il Cliente dichiara in proposito di conoscere già il contenuto del medesimo che potrà visionare in qualsiasi momento inviando apposita richiesta, via E-Mail, all'indirizzo: [commerciale@royalpartner.it](mailto:commerciale@royalpartner.it). Inoltre, in forza del mandato conferito, autorizza la medesima Società ad approvare

eventuali clausole del contratto per il servizio di connessione, contenenti a favore del Distributore, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, limitazioni di responsabilità o facoltà di recesso, o di sospendere l'esecuzione, ovvero clausole che sanciscono a carico del Cliente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale, tacita proroga o rinnovi del contratto, clausole compromissorie o deroghe della competenza della autorità giudiziaria, corrispondendo qualora richiesto l'eventuale importo dell'onere per l'imposta di bollo e ratificando sin d'ora l'operato della mandataria, ferme restando le limitazioni derivanti dalla Legge 206/2005 (Codice del Consumo); b) affinché provveda per suo nome e per suo conto a sottoscrivere e a inoltrare il recesso dal contratto di Fornitura in essere con il fornitore uscente. Resta inteso che il Cliente si impegna a comunicare alla Società il nominativo del predetto esercente la vendita titolare del contratto di Fornitura, i termini contrattuali di disdetta/recesso e ogni altra informazione necessaria per l'espletamento del mandato medesimo, tenendo la Società sollevata e indenne da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata o errata comunicazione delle informazioni di cui sopra. I mandati conferiti cesseranno alla data di risoluzione o cessazione ovvero perdita di effetto per qualsivoglia causa del contratto e devono ritenersi da parte del Cliente irrevocabili fino a detta data. Resta comunque inteso che il Cliente conserverà ogni rapporto contrattuale con il Distributore per tutto ciò che concerne caratteristiche e condizioni tecniche di connessione alla rete dei propri siti e impianti.

#### ART. 6 RILEVAZIONE DEI CONSUMI

##### 6.1 Unità di misura

L'unità di misura con cui vengono contabilizzati i consumi di gas è lo standard metro cubo (Smc) e dell'energia elettrica il chilowattora (kWh).

##### 6.2 Determinazione dei consumi

La Società provvederà ad utilizzare, ai fini della fatturazione dei consumi di gas, i dati di misura rilevati dal Distributore in accordo alle tempistiche di cui all'art. 14 del TIVG. La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura del Gruppo di misura effettuata dal Distributore, oppure se comunicata dal Cliente tramite Autolettura. Il Cliente ha l'obbligo di permettere e agevolare l'accesso al Gruppo di misura da parte del personale autorizzato. In caso di mancata raccolta della misura secondo le previsioni di cui all'articolo 14 del TIVG per i clienti titolari di un PdR dotato di misuratore accessibile, il cliente riceve nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 25,00 (venticinque) Euro secondo le modalità, in quanto applicabili, previste dalla normativa in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas. In caso di inaccessibilità temporanea del Gruppo di misura, il Distributore comunicherà detta condizione al Cliente, richiedendogli contestualmente di rendere nota l'Autolettura del proprio Gruppo di misura attraverso i supporti messi a disposizione. La rilevazione dei consumi di energia elettrica avviene sulla base dei dati posti a disposizione della Società dal Distributore, che come previsto dal TIV è tenuto ad una rilevazione mensile per i POD trattati orari, o per fasce, ovvero in caso di POD trattati monorari, ad effettuare un tentativo di raccolta della misura dell'energia elettrica: a) almeno una volta all'anno per i POD con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW; b) almeno una volta al mese per POD con potenza impegnata disponibile superiore a 16,5 kW. Per la rilevazione dei consumi di gas naturale il Distributore è tenuto ad una rilevazione: a) almeno una volta all'anno per consumi inferiori ai 500 Smc/anno; b) almeno due volte l'anno per consumi compresi tra 500 e 5.000 Smc/anno; c) almeno una volta al mese per consumi superiori a 5.000 Smc/anno. Il Cliente si dichiara disponibile a comunicare i risultati dell'Autolettura mediante i servizi messi a disposizione dalla Società secondo le modalità previste dalla stessa. Tutti i numeri telefonici di riferimento sono indicati nei documenti di fatturazione e sul sito web. L'Autolettura sarà ritenuta normalmente idonea ai fini della fatturazione del periodo di competenza, salvo ogni successivo conguaglio sulla base delle successive letture comunicate dal Distributore. L'Autolettura se comunicata nel periodo indicato in bolletta, è valida ai fini della fatturazione a conguaglio, salvo eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva. L'idoneità dell'Autolettura non sarà riconosciuta nel caso di palese non congruenza del dato comunicato dal Cliente con i consumi storici dello stesso. In tali casi la Società, salva ogni successiva rettifica ed ogni successivo conguaglio, nel caso in cui il Distributore non possa procedere alla lettura del Gruppo di misura, potrà operare la fatturazione del periodo di competenza sulla base dei consumi presunti. Qualora il Cliente non comunichi alla Società l'Autolettura o non venga rilevata la lettura effettiva, verrà addebitato il consumo stimato calcolato secondo il profilo di prelievo standard indicato nel modulo titolato Richiesta di Fornitura per il consumo di gas. Mentre per la fornitura di energia elettrica in assenza di Autolettura o non venga rilevata la lettura effettiva la fatturazione verrà effettuata sulla base del miglior dato di consumo a disposizione della Società. Tale dato verrà determinato a seguito dell'analisi dei

Royal Group Srl – Via Morazzone, 15/B - 22100 Como (CO) - P. Iva 11463661006

Tel. 031 431 08 80 - Fax 031 468 69 98 – Capitale Sociale € 300.000,00 i. v.

[royal.group.srl@pec.it](mailto:royal.group.srl@pec.it) - [commerciale@royalpartner.it](mailto:commerciale@royalpartner.it) – [www.royalgroupsrli.it](http://www.royalgroupsrli.it)



# ROYAL GROUP

## Your energy partner

### CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS PER IL MERCATO LIBERO

consumi relativi a periodi di fornitura precedenti, per ciascun POD, ovvero a seguito di specifiche intese con il Cliente.

#### 6.3 Verifica funzionamento Gruppo di misura

In caso di irregolare o mancato funzionamento del Gruppo di misura, il Cliente dovrà darne immediata segnalazione alla Società, tramite comunicazione scritta, che provvederà a richiedere al Distributore le opportune verifiche ed ogni necessaria riparazione e/o sostituzione. Sin dal momento della segnalazione la Società potrà operare la fatturazione sulla base dei consumi presunti. Nel caso in cui il malfunzionamento del Gruppo di misura risulti accertato, la fatturazione sulla base dei consumi presunti potrà venire estesa anche al periodo anteriore alla segnalazione, a decorrere dalla data di verosimile inizio dell'irregolare o mancato funzionamento, così come determinata anche sulla base di elementi presuntivi, salva in ogni caso la prova contraria. Ogni conseguente conguaglio avverrà con la prima fatturazione utile. La ricostruzione dei consumi è comunque di esclusiva competenza del Distributore secondo quanto previsto dall'art. 41.11 della RQDG per la fornitura di gas e secondo quanto previsto al Titolo IV della Del. AEEG 200/99. Resta salva la facoltà sia del Cliente che della Società di fornire prova di un consumo diverso da quello di cui ai consumi presunti. Qualora il Cliente richieda interventi del Distributore per i casi in oggetto, sarà previamente informato circa le modalità ed i costi degli stessi. Là dove, a seguito di verifica, il Gruppo di misura risultasse regolarmente funzionante, al Cliente sarà addebitato un importo pari al costo sostenuto per l'intervento, come previsto dall'art. 41.14 della RQDG per la fornitura di gas e come previsto dalla Del. AEEG ARG/elt 199/11, Allegato C, art. 31 e Tabella 7 per la fornitura di energia elettrica.

#### ART. 7 DETERMINAZIONE DEL POTERE CALORIFICO SUPERIORE DEL GAS

Il potere calorifico superiore (PCS) è misurato dall'impresa di trasporto, in punti di prelievo campione, ubicati in prossimità dei punti di alimentazione delle reti di distribuzione. Il PCS medio ponderato, convenzionalmente utilizzato per la fatturazione, corrisponde al PCS mediamente rilevato nell'anno solare precedente relativo all'impianto di distribuzione cui è allacciato il Cliente ed è indicato in fattura. Qualora, al termine dell'anno solare, si registrino scostamenti tra il PCS effettivo del gas distribuito calcolato per l'anno solare stesso e il PCS convenzionale maggiori del 5%, la Società provvederà all'emissione di una fattura di conguaglio entro il 31 dicembre successivo.

#### ART. 8 CONDIZIONI ECONOMICHE

##### 8.1 Condizioni Economiche di Fornitura gas e/o energia elettrica

Le condizioni economiche di Fornitura gas e/o energia elettrica, il periodo di applicabilità, le modalità per la determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi sono riportati nell'allegato "Condizioni Economiche (di seguito CTE)". Le condizioni e i termini di cui all'allegato CTE prevalgono sulle previsioni di cui alle presenti CGF, ove discordanti. La Società si riserva di modificare le CTE, nel rispetto del CCC, comunicando le variazioni al Cliente con un preavviso di tre mesi. Prima del termine di ciascun periodo di applicabilità delle condizioni economiche la Società comunicherà per iscritto al Cliente l'eventuale aggiornamento delle stesse; le nuove condizioni economiche avranno effetto decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Cliente e comunque non prima dello scadere del periodo di applicabilità delle precedenti condizioni economiche. In mancanza di detta comunicazione, le condizioni economiche applicate si intendono prorogate finché la Società non procederà ad aggiornarle inviandone comunicazione al Cliente indicandone anche il nuovo periodo di applicabilità; le nuove condizioni economiche avranno effetto decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Cliente. In assenza di recesso si intenderanno accettate dal Cliente le nuove condizioni economiche. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata A/R, esclusivamente al seguente indirizzo: Via Morazzone, 15/B 22100 Como (CO). In caso di comunicazioni inoltrate ad indirizzi diversi, la Società non potrà essere considerata responsabile per i danni eventualmente derivanti da tardiva o mancata esecuzione della richiesta. La Società si impegna, nei limiti di quanto previsto dall'art. 14 del CCC, ad indennizzare il Cliente, per ogni violazione accertata ed ivi prevista, secondo le modalità ed entro i termini di cui al TIQV, in allegato A. I corrispettivi previsti dalle CTE di cui alla Richiesta di Fornitura ed inerenti la fornitura di gas devono intendersi, salvo espresso accordo contrario, al netto di (a) corrispettivo di commercializzazione al dettaglio, (b) corrispettivo per il servizio di distribuzione, (c) corrispettivo per il servizio di trasporto, (d) corrispettivo per lo stoccaggio e (e) oneri aggiuntivi. I corrispettivi di cui sopra alle lettere (a), (c), (d), (e) verranno calcolati con riferimento al potere calorifico superiore (PCS) effettivo del gas distribuito ed i volumi moltiplicati per un coefficiente di conversione (C) determinato dal soggetto competente; il coefficiente C non è applicato per i PdR dotati di correttore di volumi e nei casi previsti dalla Del. AEEG ARG/Gas 159/08 e s.m.e.i. e assume valore pari a 1 nel caso in cui il Cliente abbia

installato il correttore automatico di volumi. Tutti i corrispettivi previsti dalle CTE di cui alla Richiesta di Fornitura ed inerenti la fornitura di energia elettrica sono da considerarsi al netto delle perdite di rete, degli oneri di dispacciamento, trasporto, sistema (comprese le componenti A, UC e MCT), misura, gestione della connessione, aggregazione misure e commercializzazione vendita, inclusi quelli relativi ai prelievi di energia reattiva, nonché quelli relativi al sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili (di cui all'Art. 11, comma 1, del D. Lgs n. 79/1999) che verranno radddebitati al Cliente nella stessa misura in cui verranno applicati/addebitati alla Società. In particolare, con riferimento a quanto definito dalla disciplina vigente in materia di dispacciamento dell'energia elettrica e di approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, saranno addebitati al Cliente i corrispettivi unitari fissati per il servizio di dispacciamento in conformità a quanto previsto dalla Del. AEEG n. 111/06. Detti corrispettivi sono applicati anche alle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione quantificate in base ai fattori determinati nella tabella 8 di cui all'Allegato A della Del. AEEG n. 111/06. Saranno, inoltre, posti a carico del Cliente i corrispettivi per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura e le componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali del servizio elettrico previste per i Clienti del mercato libero, di importo pari a quelli previsti dall'AEEG e/o richiesti dal relativo Distributore. La Società si riserva di applicare i costi di sbilanciamento eventualmente sostenuti, ai Clienti con consumi annui inferiori a 1 GWh salvo differente indicazione nelle CTE. Ulteriori oneri aggiuntivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotti dalle competenti Autorità, saranno posti a carico del Cliente con la decorrenza, la modalità e nella misura stabilite dalle stesse Autorità. Parimenti, eventuali modifiche delle modalità di attribuzione degli oneri di dispacciamento, trasmissione e distribuzione saranno recepite in armonia con quanto stabilito dalle Autorità competenti.

##### 8.2 Corrispettivi per prestazioni inerenti la Fornitura del gas e/o energia elettrica eseguite dal Distributore

Per la fornitura di energia elettrica ai Clienti alimentati in bassa tensione, le richieste relative alle prestazioni, anche di natura tecnica, che richiedono il coinvolgimento del Distributore, di cui alla Del. AEEG 333/07 e s.m.e.i. dovranno essere presentate direttamente alla Società; tra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo le richieste relative alle seguenti prestazioni: aumento o diminuzione della potenza disponibile; verifica del gruppo di misura (controllo strumentale della precisione del contatore); verifica della tensione del punto di consegna (registrazione delle variazioni di tensione nell'arco della giornata); spostamento del gruppo di misura (spostamento fisico del contatore in altro luogo dello stesso stabile su richiesta del Cliente); subentri (se contestuali alla sottoscrizione del contratto con la Società); voltore (anche se contestuali alla sottoscrizione del contratto con la Società). Il Cliente riconoscerà alla Società, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore tramite la Società, l'importo che alla stessa sarà addebitato secondo quanto previsto dall'allegato B della Del. AEEG 348/07, come di volta in volta aggiornata. Per le prestazioni accessorie e/o opzionali alla fornitura del gas naturale eseguite dai distributori locali, la Società fatturerà al Cliente gli importi che le verranno addebitati, secondo i listini prezzi in vigore di ciascun distributore. A titolo esemplificativo e non esaustivo le prestazioni accessorie previste dall'art. 3.2 del CRDG (esecuzione di lavori semplici; esecuzione di lavori complessi; attivazione della fornitura; disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale; riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità; verifica del Gruppo di misura su richiesta del Cliente finale; verifica della pressione di fornitura su richiesta del Cliente finale; sospensione o interruzione della fornitura, su richiesta dell'Utente, per morosità del Cliente finale; riapertura del Punto di Riconsegna, su richiesta dell'Utente, a seguito di sospensione per cause dipendenti dall'impianto del Cliente finale. e le prestazioni opzionali previste dall'art 3.3. del CRDG che il distributore può offrire a seguito di specifica richiesta dell'interessato.

##### 8.3 Altri corrispettivi

Per la gestione di ogni singola pratica per prestazioni di tipo diverso rispetto a quelle della mera Fornitura del servizio, verrà addebitato un importo una tantum di Euro 22,97 che potrà variare nel corso della durata contrattuale previa comunicazione da parte della Società al Cliente in fattura con le modalità previste al successivo art. 9 (Variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali e facoltà di recesso del cliente). Con la firma della Richiesta di Fornitura il Cliente recede dal contratto di gas naturale e/o energia elettrica in essere e conferisce mandato alla Società per effettuare tutte le operazioni necessarie al conseguimento dell'attivazione (comunicazione della volontà di recesso, disdetta, richiesta dati mancanti, ecc.).

##### 8.4 Modifiche

Qualora le competenti Autorità apportino modifiche o integrazioni alla disciplina prevista dal presente articolo in particolare in materia di import, dispacciamento, bilanciamento e trasporto dell'energia elettrica e di import, trasporto, bilanciamento e stoccaggio del gas, anche attraverso l'introduzione di corrispettivi ulteriori rispetto a quelli vigenti alla data di stipula del contratto, i conseguenti costi sopportati dalla

Royal Group Srl – Via Morazzone, 15/B - 22100 Como (CO) - P. Iva 11463661006  
Tel. 031 431 08 80 - Fax 031 468 69 98 – Capitale Sociale € 300.000,00 i. v.

[royal.group.srl@pec.it](mailto:royal.group.srl@pec.it) - [commerciale@royalpartner.it](mailto:commerciale@royalpartner.it) – [www.royalgroup srl.it](http://www.royalgroup srl.it)



# ROYAL GROUP

## Your energy partner

### CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS PER IL MERCATO LIBERO

Società verranno posti a carico del Cliente con le modalità e nella misura stabilite dai relativi provvedimenti.

#### ART. 9 VARIAZIONI UNILATERALI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Tutte le condizioni obbligatorie imposte per legge o per provvedimenti delle Pubbliche Autorità s'intenderanno automaticamente recepite. La Società si riserva il diritto di effettuare variazioni unilaterali al contratto, modificando le condizioni previste nelle presenti CGF e negli allegati tecnici ed economici richiamati, nei seguenti casi: (i) qualora si renda necessario in conseguenza dell'entrata in vigore di leggi o delibere dell'AEEG; (ii) qualora venga meno la possibilità di fare riferimento a taluno dei parametri che concorrono alla determinazione del prezzo; (iii) qualora le condizioni contrattuali o economiche di approvvigionamento della Società subiscano variazioni di particolare entità; (iv) qualora intervengano modificazioni nella struttura o nella denominazione delle componenti tariffarie delle Condizioni economiche di Fornitura del gas naturale per il servizio di tutela stabilito dall'AEEG in base al TIVG; ovvero quando altrimenti previsto nelle presenti CGF, sempre nel rispetto di quanto previsto all'art. 13 del CCC, dandone comunicazione al Cliente in forma scritta anche direttamente in bolletta, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla decorrenza delle predette variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta dal Cliente trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte dell'esercente la vendita. Entro 30 giorni dal ricevimento dell'informazione, il Cliente avrà diritto di recedere dal contratto di somministrazione inviando formale disdetta secondo le modalità previste dalla Del. AEEG 144/07. Il Cliente di gas naturale avente diritto al servizio di tutela ha, in alternativa alla facoltà di recedere, la facoltà di essere fornito dalla Società alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato, facendone richiesta in forma scritta, con le medesime modalità e nei termini previsti dalla Del. AEEG 144/07 per l'invio della disdetta. Qualora il Cliente non comunichi la volontà di recedere e/o non compia quanto necessario per la liberazione della Società nei termini indicati, le variazioni contrattuali si avranno per accettate.

#### ART. 10 FATTURAZIONE

La periodicità di fatturazione dei consumi di gas avviene secondo le periodicità stabilite dalla Del. AEEG 229/01: almeno quadrimestrale per i Clienti con consumi fino a 500 Smc/anno; almeno trimestrale per Clienti con consumi compresi tra 500 e 5.000 Smc/anno; mensile per i Clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno, ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili. In caso di malfunzionamento del misuratore gas, la Società, relativamente al periodo di malfunzionamento, fatturerà i consumi come ricostruiti dal Distributore, secondo quanto previsto dalla Del. AEEG ARG/gas 120/08. La periodicità di fatturazione dei consumi di energia elettrica sarà, di norma, mensile (salvo fatturazione di eventuali conguagli ovvero altri oneri) e comprenderà un periodo intercorrente tra il primo e l'ultimo giorno di ogni mese. La fatturazione avverrà, unitamente o separatamente, per le forniture di energia elettrica e di gas naturale. Resta salva la facoltà della Società di modificare la periodicità di fatturazione dei consumi di gas e/o energia elettrica dandone specifica comunicazione al Cliente, anche con nota in fattura, con effetto dal primo ciclo utile di fatturazione successivo. Qualora la fornitura al Cliente sia congiunta, energia elettrica e gas, la Società si riserva di fatturare i corrispettivi mediante un'unica fattura dandone specifica comunicazione al Cliente, anche con nota in fattura, con effetto dal primo ciclo utile di fatturazione successivo. In caso di inesattezza della fatturazione, il Cliente può richiedere eventuale rettifica della fattura secondo le modalità previste dal TIQV. Per i nuovi Clienti la prima fatturazione, in mancanza di lettura comunicata dal Distributore, potrà essere effettuata sulla base dei consumi che la Società ritiene possano essere attribuiti al Cliente in relazione a quanto dichiarato sul contratto di Fornitura. Si intendono come nuovi Clienti anche quelli che a qualsiasi titolo subentrino in contratti già esistenti. L'attivazione da parte del Cliente del servizio di trasmissione delle fatture per via telematica esclude automaticamente l'invio cartaceo (via posta) delle fatture. Per la conservazione e registrazione contabile, in conformità dei relativi obblighi di legge, il Cliente è consapevole che dovrà provvedere alla stampa della fattura in formato cartaceo; il Cliente si impegnerà inoltre a esibire per controllo la medesima fattura stampata a tutti gli organi competenti ed autorizzati in materia secondo le vigenti disposizioni di legge. Così come previsto dalla delibera 501/2014/R/COM e ss.mm.ii., 1) i Clienti serviti in regime di tutela che abbiano attivato una modalità di addebito automatico dell'importo fatturato, riceveranno la bolletta in formato elettronico salvo espressa diversa richiesta formulata dal Cliente stesso; 2) la fattura viene inviata in formato sintetico salvo espressa diversa richiesta da parte del Cliente finale attraverso una richiesta scritta da inviare al domicilio eletto ai sensi dell'art. 15.

#### ART. 11 PAGAMENTI

##### 11.1 Pagamenti

Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato in fattura mediante rimessa diretta presso gli uffici della Società, bollettino di c/c postale, bonifico bancario o domiciliazione postale o bancaria. Il pagamento dell'importo dovrà essere effettuato dal Cliente entro e non oltre il termine di scadenza indicato in fattura. Il pagamento della bolletta non potrà essere sospeso, differito o ridotto per alcun motivo, neanche in caso di contestazione della bolletta, né potrà essere compensato con eventuali crediti che il cliente abbia nei confronti della Società, salvo accordo tra le parti. Sono ammessi pagamenti rateali solo nei casi previsti dal Del. AEEG 229/01 e s.m. e i.

##### 11.2 Ritardato pagamento e sospensione della fornitura

In caso di ritardato pagamento delle fatture si applicherà alla somma dovuta l'interesse di mora al tasso di riferimento di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 (pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione), maggiorato di un valore percentuale definito all'art. 3 della Legge 18 giugno 1998, n. 192 e ss.mm.ii. per ogni giorno di ritardato pagamento e senza formale messa in mora da parte della Società; il Cliente sarà altresì obbligato al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 D.Lgs. 231/2002. Il Cliente che abbia pagato nei termini di scadenza delle fatture dell'ultimo biennio è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni di ritardo. Qualora il Cliente non abbia provveduto al pagamento della fattura entro i termini indicati in bolletta, riceverà, decorso almeno 1 (un) giorno dalla data di scadenza, una raccomandata di sollecito con relative spese postali a carico, nella quale verrà indicato il termine ultimativo entro il quale il Cliente dovrà provvedere al pagamento. Tale termine sarà comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni solari dall'invio al Cliente della raccomandata, oppure a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento, da parte della Società, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure non inferiore a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora nel caso in cui la Società non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata. Il Cliente è tenuto a dimostrare l'avvenuto saldo dell'importo dovuto inviando copia della ricevuta di pagamento al recapito indicato nella comunicazione di costituzione in mora, oppure esibendola presso uno degli uffici locali della Società. In caso di mancato pagamento da parte del cliente della somma dovuta nel termine intimato, la Società avrà diritto di procedere alla richiesta di sospensione della Fornitura, addebitandone i costi al Cliente inadempiente secondo le modalità definite dal TIMG per la fornitura di gas e dal TIMOE per la fornitura di energia elettrica. Con le stesse modalità saranno addebitati al Cliente i costi dell'eventuale riattivazione. Per il Cliente connesso in bassa tensione dotato di misuratore elettronico messo in servizio, alla richiesta di sospensione da parte della Società e indirizzata al Distributore, farà seguito, dapprima la riduzione della potenza a un livello pari al 15% (quindici %) del livello disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, e nel caso perseveri il mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura: di ciò verrà data precisa comunicazione al Cliente nella raccomandata di sollecito. In caso di sospensione effettuata senza che sia stata inviata la comunicazione di sollecito e costituzione in mora sarà riconosciuto un indennizzo automatico di 30 €; nel caso di mancato rispetto da parte della Società dei termini sopra elencati e/o del termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi tra la data di emissione della comunicazione e la data di consegna al vettore postale sarà riconosciuto un indennizzo automatico di 20 €. In tutti e tre i casi sopraelencati non saranno richieste le spese di disattivazione/riattivazione. Perdurando l'inadempimento, la Società potrà dichiarare la risoluzione del contratto di Fornitura alle condizioni di cui all'art. 13 del presente documento. In ogni caso, ove il Cliente ponga in essere condotte tali da impedire la sospensione della fornitura la Società si riserva la facoltà di chiedere al Distributore l'esecuzione della sospensione tramite intervento sugli impianti non nella disponibilità del Cliente, addebitando allo stesso i relativi costi. Nel caso in cui si rendesse necessario ricorrere alla Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, la Società, ai sensi di quanto previsto dal TIMG, sarà tenuta a trasmettere all'impresa di distribuzione la seguente documentazione: i) copia delle fatture non pagate; ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale; iii) copia della risoluzione del contratto con il cliente finale; iv) copia del contratto di fornitura o dell'ultima fattura pagata; v) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale. Il Cliente moroso non potrà in alcun caso pretendere il risarcimento di danni

Royal Group Srl – Via Morazzone, 15/B - 22100 Como (CO) - P. Iva 11463661006  
Tel. 031 431 08 80 - Fax 031 468 69 98 – Capitale Sociale € 300.000,00 i. v.

[royal.group.srl@pec.it](mailto:royal.group.srl@pec.it) - [commerciale@royalpartner.it](mailto:commerciale@royalpartner.it) – [www.royalgroup srl.it](http://www.royalgroup srl.it)



# ROYAL GROUP

## Your energy partner

### CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS PER IL MERCATO LIBERO

derivanti dalla sospensione e/o cessazione della Fornitura di gas ed energia elettrica. La procedura di cui al presente articolo concernente la sospensione della fornitura di energia elettrica non trova applicazione per i Clienti non disalimentabile di cui all'art. 18 comma 1) della Del. AEEG ARG/elt 4/08. Per tali Clienti la Società avrà facoltà di ritenere automaticamente risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nel caso di mancato pagamento. In tale caso la Società comunicherà l'intervenuta risoluzione al Distributore, il quale provvederà a trasferire i POD riferiti ai Clienti morosi: a) all'Acquirente unico, per i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela; b) all' esercente la salvaguardia, per i clienti finali aventi diritto alla salvaguardia. La procedura di cui al presente articolo concernente la sospensione della fornitura di gas naturale non trova applicazione per i Clienti non disalimentabile come definito dalla Del. AEEG 353/2012/R/GAS. Per tali Clienti, in caso di perdurante inadempimento oltre i termini indicati nella comunicazione di costituzione in mora inviata ai sensi dell'art. 15 del TIMG, la Società avrà facoltà di risolvere il contratto e comunicare l'intervenuta risoluzione al Distributore, nei termini di legge, il quale provvederà a trasferire i PdR ai Servizi di Ultima Istanza.

#### ART.12 GARANZIE

Con la sottoscrizione della Richiesta di Fornitura, anche ai sensi dell'art.1461 c.c., qualora il pagamento non avvenga attraverso procedura SDD o in caso di mancato allineamento o revoca, la Società si riserva di chiedere, con addebito sulla prima fattura emessa, la costituzione di un deposito cauzionale a garanzia dei prelievi effettuati secondo i seguenti importi per singolo misuratore: per la fornitura di gas a) Euro 30,00 (trenta) per consumi annui fino a 500 Smc; b) Euro 90,00 (novanta) per consumi annui superiori a 500 Smc e fino a 1.500 Smc; c) Euro 150,00 (centocinquanta) per consumi annui superiori a 1.500 Smc e fino a 2.500 Smc; d) Euro 300,00 (trecento) per consumi annui superiori a 2.500 Smc e fino a 5.000 Smc; e) fino ad un valore pari ad una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte per consumi annui superiori a 5.000 Smc. Il Cliente servito a condizioni di tutela e titolare di bonus sociale, ai sensi delle delibere AEEGSI ARG/gas 88/09 e ss.mm.ii. e ARG/elt 117/08 e ss.mm.ii., a richiesta della Società, si impegna a costituire un deposito cauzionale a garanzia dei prelievi effettuati secondo i seguenti importi per singolo misuratore: per la fornitura di gas a) Euro 25,00 (venticinque) per consumi annui fino a 500 Smc; b) Euro 77,00 (settantasette) per consumi annui superiori a 500 Smc e fino a 5.000 Smc; c) valore pari ad una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte per consumi annui superiori a 5.000 Smc; per la fornitura di energia elettrica Euro 5,20 (cinque virgola venti) per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata. La Società si riserva la facoltà di richiedere aggiornamenti delle garanzie precedenti in funzione di eventuali modifiche nei consumi dell'utenza. Con la fattura di chiusura del rapporto contrattuale sarà restituito, senza specifica richiesta del Cliente, il deposito cauzionale, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture rimaste non pagate e dei relativi interessi moratori, come previsto al precedente art. 11.

#### ART.13 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ferme le ipotesi di sospensione già menzionate in altri articoli, la Società avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione qualora occorra uno dei seguenti casi:

- utilizzazione del gas e/o energia elettrica per usi difforni da quanto dichiarato dal Cliente in contratto;
- mancato pagamento di una fattura nel caso in cui l'inadempimento si protragga oltre il termine ultimativo concesso dalla Società;
- mancata prestazione o venir meno delle cauzioni e garanzie contrattualmente previste;
- sottoscrizione del contratto da soggetto non avente titolo legittimo;
- mancata coincidenza, anche sopravvenuta, del Cliente con l'effettivo utilizzatore del contratto di Fornitura;
- dichiarata insolvenza del Cliente od assoggettamento del medesimo a procedure concorsuali o a queste assimilabili.

La risoluzione del contratto determinerà l'avvio della procedura di sospensione e/o interruzione della fornitura in applicazione della normativa vigente, fermo restando il diritto della Società di ottenere il pagamento del gas o dell'energia elettrica fornita al cliente sino alla data di effettiva interruzione della fornitura.

#### ART.14 DURATA DEL CONTRATTO

##### 14.1 Richiesta di fornitura, accettazione, ripensamento

Il Cliente può formulare la Richiesta di Fornitura sottoscrivendola attraverso la compilazione e la firma dell'apposito modulo cartaceo in tutte le sue copie, tramite: (i) il completo inserimento dei dati richiesti nel modulo elettronico disponibile sui sistemi informatici della Società; (ii) i soggetti incaricati dalla Società. La Richiesta è valida 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla sua data di sottoscrizione. Il contratto si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve la comunicazione di accettazione da parte della Società, salvo quanto espressamente previsto dall'art. 14.1 bis.

L'eventuale predetta accettazione verrà comunicata al Cliente mediante lettera, fax o posta elettronica, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione della Richiesta. Qualora il contratto di Fornitura sia stato concluso a distanza o in un luogo diverso dagli uffici commerciali della Società il Cliente Consumatore può esercitare il diritto di ripensamento, anche con riferimento ad un solo punto di Fornitura, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo dandone comunicazione all'altra parte mediante raccomandata A/R entro i 14 (quattordici) giorni successivi alla data della conclusione del contratto. Nel caso di contratto concluso a distanza o fuori dei locali commerciali con un cliente finale domestico: a) qualora non sia presentata richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l'esecuzione del contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento; b) nel caso di richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, il cliente potrà comunque esercitare il suddetto diritto nei termini previsti e che, in tali casi, lo stesso sarà tenuto a corrispondere alla Società il corrispettivo applicato dall' esercente la maggior tutela nei casi di cui all'art. 11 del TIV e, nel caso in cui la fornitura sia già stata avviata, sarà tenuto a corrispondere anche i corrispettivi previsti dal contratto fino al momento della cessazione della fornitura, come previsto dalla normativa o dagli usi vigenti. c) la richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento non comporterà l'avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura con il nuovo esercente la vendita rispetto alle normali tempistiche previste; d) nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura potrebbe: i. essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata dall' esercente la vendita nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento, dal precedente esercente la vendita qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela nel caso di fornitura elettrica o il servizio di fornitura di ultima istanza nel caso di fornitura gas per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente; ii. essere avviata dall' esercente la vendita nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente; e) nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del punto di prelievo/riconsegna, il cliente finale stesso sarà tenuto a richiedere la disattivazione all'attuale esercente la vendita, che provvederà, anche tramite l'eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l'utente del servizio di distribuzione, rispettivamente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 81, comma 81.7, del TIQE e dall'articolo 33, comma 33.4, della RQDG.

##### 14.1.bis Switching con riserva

Qualora la richiesta di fornitura sia riferibile ad un subentro nella fornitura (switching), la Società richiederà al Distributore le seguenti informazioni: i. eventuale stato di chiusura del punto di fornitura a seguito di sospensione per morosità ovvero di trasferimento al servizio di default per morosità pregressa; ii. mercato di provenienza del punto; iii. date delle eventuali richieste di chiusura del punto di fornitura per morosità presentate nei 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; iv. date delle eventuali richieste di accesso per sostituzione eseguite nei 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; v. l'accessibilità o meno del punto di riconsegna; vi. presenza di eventuali richieste di indennizzo in corso. Sulla base di tali informazioni la Società si riserva la facoltà di non dare esecuzione al contratto di vendita.

##### 14.2 Durata, decorrenza, recesso del contratto

L'effettiva decorrenza della Fornitura di gas e/o energia elettrica resta subordinata all'attivazione, per ciascun punto di Fornitura, del servizio di trasporto e/o del servizio di dispacciamento, in esecuzione del relativo contratto stipulato con il Distributore competente dalla Società in esecuzione del mandato attribuitogli dal Cliente. Nei casi in cui, per cause indipendenti dalla Società, non fosse possibile attivare la Fornitura entro i termini indicati nella Richiesta di Fornitura, la Società provvederà, secondo quanto disposto dal CCC, a comunicare la nuova data di presunta attivazione; qualora,

Royal Group Srl – Via Morazzone, 15/B - 22100 Como (CO) - P. Iva 11463661006  
Tel. 031 431 08 80 - Fax 031 468 69 98 – Capitale Sociale € 300.000,00 i. v.

[royal.group.srl@pec.it](mailto:royal.group.srl@pec.it) - [commerciale@royalpartner.it](mailto:commerciale@royalpartner.it) – [www.royalgroup srl.it](http://www.royalgroup srl.it)



# ROYAL GROUP

## Your energy partner

### CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS PER IL MERCATO LIBERO

tuttavia, tale impossibilità dovesse protrarsi per oltre 3 (tre) mesi dalla data di sottoscrizione della Richiesta di Fornitura, sarà facoltà di ciascuna delle parti, nel loro reciproco interesse, risolvere il contratto di Fornitura ai sensi di cui agli artt. 1256 e 1463 del Codice Civile, dandone comunicazione all'altra parte mediante raccomandata A/R, senza che in nessun caso la parte che intenda avvalersi di detta risoluzione abbia diritto al risarcimento di qualsivoglia tipo di danno. Il contratto è a tempo indeterminato. Il Cliente ha facoltà di recedere unilateralmente, ai sensi della Del. AEEG 144/07 e s.m.e.i., anche limitatamente ad un punto di Fornitura, in qualunque momento e senza oneri, inviando comunicazione scritta alla Società a mezzo raccomandata A/R, per il tramite del fornitore entrante, con un termine di preavviso di 1 (uno) mese per i Clienti persone fisiche, con un termine di preavviso di 1 (uno) mese per i Clienti persone giuridiche o titolari di Partita IVA, decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione. Qualora il contratto si riferisca alla fornitura di punti di prelievo in MT, ovvero punti di fornitura in BT, purché afferenti un contratto multi punto in cui almeno un punto sia alimentato in MT, il Cliente potrà recedere dal Contratto con un preavviso pari a 6 (sei) mesi, o al diverso maggior termine previsto dalla normativa di volta in volta applicabile. Le Parti concordano espressamente che il Cliente avrà la facoltà di presentare il recesso non prima che siano decorsi 6 (sei) mesi dall'inizio della fornitura del presente contratto. Qualora il Cliente titolare di un contratto di Fornitura eserciti il diritto di recesso non al fine di cambiare fornitore, ma al fine di cessare la Fornitura ed i contratti ad essa collegati, ha facoltà di inoltrare direttamente il recesso alla Società. In ogni caso il termine di preavviso per il recesso del Cliente decorre dalla ricezione da parte della Società della comunicazione inoltrata direttamente dal Cliente qualora il recesso non sia esercitato al fine di cambiare l'esercente la Fornitura. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata A/R in base all' art. 15. In caso di comunicazioni inoltrate ad indirizzi diversi, la Società non potrà essere considerata responsabile per i danni eventualmente derivanti da tardiva o mancata esecuzione della richiesta. La Società ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri inviando, con modalità che consentano di verificarne l'effettiva ricezione, una comunicazione scritta al Cliente, con termine di preavviso di 6 (sei) mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.

#### 14.3 Trasferibilità del contratto

Da parte del Cliente il contratto di Fornitura non può essere oggetto di intestazione fiduciaria, non è cedibile, né le relative prestazioni possono formare oggetto di subcontratto o di cessione a favore di terzi, anche gratuita, a qualsivoglia titolo. Il subentro di fatto o di diritto nella proprietà, nel possesso, nella detenzione o in qualunque altra disponibilità di fatto dell'immobile servito dal contratto di Fornitura, non comporta subentro nel contratto medesimo. In tutti i casi nei quali, l'utilizzatore effettivo della Fornitura non coincida con il Cliente titolare del contratto, il contratto dovrà intendersi risolto ai sensi dell'art. 13 del presente documento, ferma la responsabilità del Cliente per i consumi, anche di terzi, nonché per tasse ed accessori, nonché per tutto quant'altro si verifichi sino alla lettura finale e all'apposizione dei sigilli al Gruppo di misura, ivi certamente ricompreso ogni danno da chiunque arrecato agli impianti. In caso di decesso o di estinzione del Cliente, i successori e/o aventi causa a qualsivoglia titolo sono tenuti a darne comunicazione scritta alla Società entro 90 (novanta) giorni dal verificarsi dell'evento, rimanendo in ogni caso responsabili in luogo del Cliente cui succedono, nella stessa misura in cui questi lo sarebbe stato, per tutto quanto si verifichi sino alla lettura finale e all'eventuale apposizione dei sigilli al Gruppo di misura. Con tale comunicazione gli interessati potranno manifestare la loro volontà di subentrare nel contratto. Il predetto onere di comunicazione incombe anche ai familiari conviventi che intendano subentrare nel contratto del defunto. Chiunque intenda subentrare in un contratto di Fornitura già in essere dovrà stipulare un nuovo contratto che sostituisca quello precedente, contestualmente risolto.

#### ART. 15 COMUNICAZIONI

Il Cliente elegge domicilio all'indirizzo riportato nella Richiesta di Fornitura. La Società elegge domicilio in Como, Via Morazzone, 15/b 22100 Como (CO). Telefono 031-4310880, fax 031-4686998, E-Mail commerciale@royalpartner.it. Tutte le comunicazioni tra le parti devono avvenire in forma scritta ai domicili eletti. Eventuali richieste scritte di informazioni e reclami possono essere inviati a Royal Group Srl, Via Morazzone 15/B 22100 Como (CO) oppure tramite fax al numero 031-4686998. Nella comunicazione dovranno essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni minime: nome, cognome, indirizzo di Fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di Fornitura,) e il servizio cui si riferisce il reclamo (elettrico, gas o entrambi).

#### ART.16 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Cliente e la Società in merito all'interpretazione ed esecuzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Como, ovvero, in caso di Cliente Consumatore, il luogo di residenza o di domicilio elettivo del Cliente medesimo.

Royal Group Srl – Via Morazzone, 15/B - 22100 Como (CO) - P. Iva 11463661006  
Tel. 031 431 08 80 - Fax 031 468 69 98 – Capitale Sociale € 300.000,00 i. v.

[royal.group.srl@pec.it](mailto:royal.group.srl@pec.it) - [commerciale@royalpartner.it](mailto:commerciale@royalpartner.it) – [www.royalgroup srl.it](http://www.royalgroup srl.it)